



2025/28

15.1.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/28 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2024

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un quadro comune unico dell'Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, tale regolamento modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.
- (2) Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. È quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽⁵⁾ integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, tra le altre cose, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).

della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione. Nel nuovo quadro dell'Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2019/33 sono sostituite in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione⁽⁶⁾, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con le norme riguardanti, tra l'altro, le procedure di opposizione, le modifiche dell'Unione e l'approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo è pertanto opportuno che alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 siano soppresse in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2025/27, che si applicano anche al settore vitivinicolo.

- (4) È tuttavia opportuno che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 relative alla lingua del nome registrato, alla motivazione per cui il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica, alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata e alle deroghe all'obbligo di utilizzare il termine «denominazione di origine protetta» nell'etichettatura, comprese rispettivamente nell'articolo 2, paragrafo 1, nell'articolo 4, paragrafo 2, nell'articolo 5 e nell'articolo 23 di tale regolamento delegato, siano mantenute in quanto essenziali per il sistema; esse non sono state incluse nel regolamento (UE) 2024/1143 né possono far parte del regolamento delegato (UE) 2025/27, adottato sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) 2024/1143.
- (5) È altresì opportuno mantenere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 che non riguardano le indicazioni geografiche.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione e l'etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nonché l'etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo»;
- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono:

- a) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo:
 - i) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - ii) i requisiti supplementari relativi al disciplinare;
 - iii) le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata;
 - iv) le deroghe all'obbligo di utilizzare «indicazioni» sulle etichette;

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (GU L, 2025/27 del 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

- b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:
 - i) le domande di protezione;
 - ii) la procedura di opposizione;
 - iii) le modifiche;
 - iv) la cancellazione;
- c) per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.»;
- 3) l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 sono soppressi;
- 4) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Lingua della procedura

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione alle materie oggetto del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN